Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 21

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 25 gennaio 1961** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1960

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 dicembre 1960, n. 1735.

Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 1960, n. 1453, concernente la sospensione dei termini in alcuni Comuni della provincia di Rovigo, colpiti dallo straripamento del Po di Goro avvenuto il 2 novembre 1960.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 10 dicembre 1960, n. 1453, concernente la sospensione dei termini in alcuni Comuni della provincia di Rovigo, colpiti dallo straripamento del Po di Goro avvenuto il 2 novembre 1960.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 dicembre 1960

GRONCHI

FANFANI — GONELLA — SCELBA — TRABUCCHI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1960, n. 1736.

Approvazione della variante XVI al piano particolareggiato n. 42 di esecuzione del piano regolatore di Roma, per la zona compresa fra via Nomentana, la ferrovia, via Salaria, via di Novella e il vicolo di Sant'Agnese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione;

Visti il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito con modificazioni nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta nonchè il successivo regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401, e la legge 29 maggio 1939, n. 913;

Vista la domanda in data 2 febbraio 1960, con la quale il sindaco di Roma, in base a delibera consiliare n. 1002 del 16 giugno 1959, approvata dal Ministero dell'interno con nota n. 16171 R. VIII - 46 del 16 luglio 1959, ha chiesto l'approvazione della variante XVI al piano particolareggiato n. 42 di esecuzione della zona compresa fra le vie Nomentana, la ferrovia, la via Salaria, via di Novella e il vicolo di Sant'Agnese, approvato con regi decreti 12 settembre 1935, 15 marzo 1937, 16 gennaio 1939, e con decreti presidenziali 10 agosto 1948 e 10 aprile 1954;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, sono state presentate due opposizioni a firma dell'ing. Pierluigi Rossi (1) e del dott. Alessandro Gerini (2), alle quali il Comune ha controdedotto;

Ritenuto che la variante presentata prevede:

a) nella zona in via Etiopia alcune modifiche ai fabbricati già previsti con caratteristiche speciali;

b) nella zona adiacente a via Tripolitania, una diversa conformazione del mercato, delimitandolo con nuove strade di piano regolatore, al fine di ottenere migliori condizioni nei riflessi dell'igiene e della viabilità;

c) nella zona adiacente a via Tripolitania, la destinazione a zone con caratteristiche speciali dell'area tra via Tripoli, via Tripolitania e la nuova via di piano regolatore adiacente al mercato e dell'area compresa tra la via Cirenaica e nuova via di piano regolatore già vincolata a palazzine, nonchè il vincolo di demolizione e ricostruzione a palazzine per l'isolato posto tra la via Tripoli, via Tripolitania e via Cirenaica, già vincolata a palazzine;

Considerato che la variante in esame appare nel suo complesso ammissibile e giustificata dalle esigenze della zona;

Considerato, in particolare, che appare accettabile il criterio in base al quale nella zona adiacente alla via Tripolitania è stata prevista una diversa conformazione del mercato delimitandolo con una tessitura stradale « minore » in quanto la nuova soluzione comporta indubbi miglioramenti sotto il profilo della igiene e del traffico;

Che, concordando con quanto espresso dal Comune nella propria relazione tecnica, si ritiene opportuno, stante la maggiore ampiezza del nuovo mercato rispetto a quella indicata nella sua primitiva soluzione di piano regolatore generale che, in sede esecutiva, vengano previsti nel suo intorno spazi di sosta all'aperto per mezzi di trasporto, al fine di evitare ingorghi veicolari nelle adiacenze della citata attrezzatura di quartiere;

Considerato che del pari accettabile è la destinazione a zona con caratteristiche speciali dell'area compresa tra via Tripoli, via Tripolitania e la nuova via di piano regolatore, destinata dal vigente piano parte ad edilizia intensiva e parte a palazzine, nonchè dell'area compresa tra la via Cirenaica e nuova via di piano regolatore già vincolata a palazzine, e ciò in quanto sussistono ampi compensi volumetrici in meno rispetto a quel che il piano in vigore consentirebbe in base alle destinazioni originarie;

Che la distribuzione degli edifici risponde al più moderno criterio di una fabbricazione aperta con volume predeterminato che comporta maggiori vantaggi igienici ed estetici;

Considerato che il vincolo di demolizione e ricostruzione a palazzine per l'isolato posto tra le vie Tripoli, Tripolitania e Cirenaica, è ammissibile in quanto costituisce un mezzo valido per il completamento dello assetto urbanistico della zona, e tende a realizzare una sistemazione edilizia più confacente alle moderne esigenze del decoro e dell'igiene cittadini;

Considerato infine che le modifiche di carattere architettonico, previste per i fabbricati ubicati sul viale Etiopia, aventi caratteristiche speciali, appaiono accettabili poichè la zona basamentale prevista in collegamento fra gli edifici stessi consente la creazione di

parcheggi e passaggi liberi al piano terreno, particolarmente utili nella zona, essendo la speciale edificazione, in prospetto del viale Etiopia, abbastanza centrale rispetto al quartiere;

Considerato che l'opposizione ing. Pierluigi Rossi (1), tendente ad ottenere lo spostamento del mercato, è da respingere in quanto la soluzione proposta dall'opponente, oltre a ridurre l'area a disposizione del mercato non tiene conto delle nuove circostanze che hanno condotto alla compilazione della variante;

Considerato che l'opposizione dott. Alessandro Gerini (2) può essere accolta nel senso che il raggiungimento dell'altezza di m. 28 per il fabbricato B, distinto con la lettera *B* nella planimetria in iscala 1:500 costituente l'allegato *B* resta subordinato alla stipula di una convenzione per la regolarizzazione del distacco, in difetto della quale l'altezza dello stesso fabbricato dovrà essere ridotta a norma del regolamento edilizio;

Considerato che per l'attuazione della variante in esame si ritiene congruo il termine di anni dieci decorrenti dalla data del presente decreto;

Visto il decreto interministeriale 11 agosto 1960, n. 16171, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 30 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il piano finanziario relativo alla presente variante;

Vista la legge 26 giugno 1865, n. 2359;

Visto il voto n. 719 emesso dalla Commissione per l'esame dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma nell'adunanza del 9 febbraio 1960;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Respinta l'opposizione ing. Pierluigi Rossi (1), accolta, nel senso indicato nelle premesse, l'opposizione del dott. Alessandro Gerini (2), è approvata la variante XVI al piano particolareggiato n. 42 di esecuzione della zona compresa fra la via Nomentana, la ferrovia, via Salaria, via di Novella e il vicolo di Sant'Agnese, approvato con regi decreti 12 settembre 1935, 15 marzo 1937, 16 gennaio 1939 e con decreti presidenziali 10 agosto 1948 e 10 aprile 1954.

Il progetto sarà vistato dal Ministero dei lavori pubblici in una planimetria in scala 1:5000; in una planimetria catastale in scala 1:1000; in due planimetrie in scala 1:500 costituenti l'allegato *A* e l'allegato *B*, in un elenco delle proprietà vincolate e in una relazione tecnica illustrativa.

Per l'attuazione della variante è fissato il termine di anni dieci a decorrere dalla data del presente decreto, della cui esecuzione è incaricato il Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1960

GRONCHI

FANFANI — ZACCAGNINI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1961
Atti del Governo, registro n. 133, *foglio n.* 76. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1960, n. 1737.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Gaetano, in zona omonima del comune di Caorle (Venezia).

N. 1737. Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Venezia in data 8 dicembre 1959, integrato con dichiarazione del 20 aprile 1960, relativo alla erezione della parrocchia di San Gaetano, in zona omonima del comune di Caorle (Venezia).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1961
Atti del Governo, registro n. 133, *foglio n.* 41. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1960, n. 1738.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova, nel comune di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

N. 1738. Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ripatransone in data 25 marzo 1957, integrato con altro decreto del 15 marzo 1960 e con dichiarazione del 19 giugno 1958, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova, nel comune di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1961
Atti del Governo, registro n. 133, *foglio n.* 42. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1960, n. 1739.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Alessandro Sauli V., in rione San Paolo del comune di Pavia.

N. 1739. Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Pavia in data 2 dicembre 1959, integrato con dichiarazione del 10 giugno 1960, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Alessandro Sauli V., in rione San Paolo del comune di Pavia.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1961
Atti del Governo, registro n. 133, *foglio n.* 43. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1960, n. 1740.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Sant'Ambrogio Vescovo, in Sant'Ambrogio di Trebaseleghe (Padova).

N. 1740. Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Sant'Ambrogio Vescovo, in Sant'Ambrogio di Trebaseleghe (Padova).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1961
Atti del Governo, registro n. 133, *foglio n.* 45. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1960, n. 1741.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Vicaria Curata autonoma di San Valeriano M., in frazione San Valeriano del comune di Borgone di Susa (Torino).

N. 1741. Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Susa in data 1° marzo 1960, integrato con dichiarazioni del 7 giugno e 13 luglio 1960, relativo alla erezione della Vicaria curata autonoma di San Valeriano M., in frazione San Valeriano del comune di Borgone di Susa (Torino).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1961
Atti del Governo, registro n. 133, foglio n. 44. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1960.

Esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine degli oli greggi di petrolio naturali destinati alla fabbricazione del nerofumo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 2;

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1958, n. 1105, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1959, registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1959, registro n. 26 Finanze, foglio n. 311;

Decreta:

Articolo unico.

La concessione di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 1° agosto 1959, è estesa, a termini della lettera *H*, punto 1, della tabella *A*, allegata al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, agli oli greggi di petrolio naturali, classificabili alla voce 27.09 della tariffa dei dazi doganali, impiegati nella produzione del nerofumo, sotto osservanza delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale stesso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 novembre 1960

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1960
Registro n. 87 Finanze, foglio n. 75. — BENNATI

(491)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1960.

Contributo a favore dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi dovuto dalle ditte titolari di concessioni speciali per la coltivazione del tabacco per i prodotti in colli del raccolto 1960.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297;

Tenuto conto delle necessità finanziarie dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi;

Decreta:

Il contributo a favore dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi da trattenere sull'importo dovuto alle ditte titolari di concessioni speciali per la coltivazione del tabacco per i prodotti in colli del raccolto 1960 acquistati dall'Amministrazione dei monopoli ed esportati, è stabilito nella misura del cinque per mille di tale importo al netto della tassa di vigilanza e degli interessi dovuti dalle ditte medesime all'Amministrazione per le anticipazioni da questa corrisposte.

Nel calcolo del suddetto importo le frazioni inferiori a lire 1000 sono trascurate.

L'Amministrazione dei monopoli è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1960

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1961
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 14. — MINACELLI

(461)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1960.

Approvazione del piano tecnico n. 2c/53, presentato dalla Società Telefonica Tirrena (TETI), concernente l'istituzione della nuova rete telefonica urbana autonoma nel comune di Ferentino, e l'autorizzazione al distacco del territorio del predetto Comune dalla rete telefonica urbana di Frosinone di cui faceva parte.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata il 27 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Telefonica Tirrena per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 4ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957, n. 1408;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società Telefonica Tirrena in data 9 settembre 1960, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 2c/53 relativo alla istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Ferentino, all'autorizzazione a distaccare detto Comune dalla rete urbana di Frosinone di cui fa parte, nonchè l'applicazione alla utenza interessata del conseguente regime tariffario;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole del Consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria l'istituzione della rete telefonica urbana autonoma nel comune di Ferentino, previo distacco del predetto Comune dalla rete urbana di Frosinone di cui fa parte, nonchè l'applicazione all'utenza interessata del conseguente regime tariffario;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 2c/53 presentato dalla Società Telefonica Tirrena (TETI), concernente l'istituzione della nuova rete urbana autonoma nel comune di Ferentino, ed è autorizzato il distacco del territorio del predetto Comune dalla rete urbana di Frosinone di cui faceva parte, nonchè l'applicazione alla utenza interessata del conseguente regime tariffario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1960

Il Ministro: SPALLINO

(341)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1960.

Approvazione del piano tecnico n. 2c/54, presentato dalla Società Telefonica Tirrena (TETI), concernente l'istituzione della nuova rete telefonica urbana autonoma nel comune di Palombara Sabina, e l'autorizzazione al distacco del territorio del predetto Comune dalla rete telefonica urbana di Tivoli di cui faceva parte.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata il 27 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Telefonica Tirrena per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 4ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957, n. 1408;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società Telefonica Tirrena in data 11 ottobre 1960 intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 2c/54 relativo alla istituzione della rete telefonica urbana autonoma nel comune di Palombara Sabina, all'autorizzazione a distaccare detto Comune dalla rete urbana di Tivoli di cui fa parte, nonchè l'applicazione alla utenza interessata del conseguente regime tariffario;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole del Consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria l'istituzione della rete telefonica urbana autonoma nel comune di Palombara Sabina, previo distacco del predetto Comune dalla rete urbana di Tivoli di cui fa parte, nonchè l'applicazione alla utenza interessata del conseguente regime tariffario;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 2c/54 presentato dalla Società Telefonica Tirrena (TETI), concernente l'istituzione della nuova rete telefonica urbana autonoma nel comune di Palombara Sabina, ed è autorizzato il distacco del territorio del predetto Comune dalla rete urbana di Tivoli di cui faceva parte, nonchè l'applicazione alla utenza interessata del conseguente regime tariffario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1960

Il Ministro: SPALLINO

(342)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1960.

Approvazione del piano tecnico n. 620, presentato dalla Società Esercizi Telefonici (SET), concernente l'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di San Ferdinando di Puglia (Foggia) e l'autorizzazione al distacco del predetto Comune dalla rete telefonica urbana di Trinitapoli di cui faceva parte, nonchè dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico stesso e d'urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 16 giugno 1925, n. 884;

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Esercizi Telefonici per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 5ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 11 marzo 1960, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 620 relativo alla istituzione della rete telefonica urbana nel comune di San Ferdinando di Puglia (Foggia) previo distacco del predetto Comune dalla rete urbana di Trinitapoli di cui fa parte, nonchè la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole del Consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria l'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di San Ferdinando di Puglia (Foggia) previo distacco del predetto Comune dalla rete urbana di Trinitapoli di cui fa parte;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche, ed alle esigenze locali nonchè a motivi di pubblico interesse;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano tecnico n. 620 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (SET) concernente l'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di San Ferdinando di Puglia (Foggia) ed è autorizzato il distacco del predetto Comune dalla rete urbana di Trinitapoli di cui faceva parte.

Le opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico n. 620 sono dichiarate di pubblica utilità. I relativi lavori dovranno compiersi entro due anni dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono dichiarati urgenti ed indifferibili i lavori di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1960

Il Ministro: SPALLINO

(333)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1960.

Approvazione del piano tecnico n. 628, presentato dalla Società Esercizi Telefonici (SET), concernente l'automatizzazione della rete telefonica urbana del comune di Carini (Palermo), nonchè dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico stesso e d'urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Esercizi Telefonici per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 5ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 20 maggio 1960, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 628 relativo alla automatizzazione della rete urbana del comune di Carini (Palermo), nonchè la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole del Consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria l'automatizzazione della rete urbana del comune di Carini (Palermo);

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche, ed alle esigenze locali nonchè a motivi di pubblico interesse;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano tecnico n. 628 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (SET) concernente l'automatizzazione della rete urbana del comune di Carini (Palermo). Le opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico n. 628 sono dichiarate di pubblica utilità. I relativi lavori dovranno compiersi entro due anni dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono dichiarati urgenti ed indifferibili i lavori di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1960

Il Ministro: SPALLINO

(334)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1960.

Approvazione del piano tecnico n. 640, presentato dalla Società Esercizi Telefonici (SET), concernente l'automatizzazione della rete telefonica urbana del comune di Cefalù (Palermo), nonchè dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico stesso e d'urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Esercizi Telefonici per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 5ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 8 giugno 1960, intesa ad ottenere la approvazione del piano tecnico n. 640, relativo all'automatizzazione della rete telefonica urbana del comune di Cefalù (Palermo), nonchè la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole del Consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria l'automatizzazione della rete telefonica urbana del comune di Cefalù (Palermo);

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche, ed alle esigenze locali nonchè a motivi di pubblico interesse.

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano tecnico n. 640 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (SET), concernente l'automatizzazione della rete telefonica urbana del comune di Cefalù (Palermo).

Le opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico n. 640 sono dichiarate di pubblica utilità. I relativi lavori dovranno compiersi entro due anni dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono dichiarati urgenti ed indifferibili i lavori di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1960

Il Ministro: SPALLINO

(335)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1960.

Approvazione del piano tecnico n. 641, presentato dalla Società Esercizi Telefonici (SET), concernente l'ampliamento di 1000 numeri nella centrale telefonica di Molfetta (Bari), nonchè dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico stesso e d'urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Esercizi Telefonici per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 5ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 30 agosto 1960, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 641 relativo all'ampliamento di 1000 numeri nella centrale telefonica di Molfetta (Bari) la quale raggiunge la capacità di 2000 numeri, nonchè la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole del Consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessario l'ampliamento di 1000 numeri nella centrale telefonica di Molfetta (Bari) la quale raggiunge la capacità di 2000 numeri;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche, ed alle esigenze locali nonchè a motivi di pubblico interesse;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano tecnico n. 641 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (SET), concernente l'ampliamento di 1000 numeri nella centrale telefonica di Molfetta (Bari) la quale raggiunge la capacità di 2000 numeri.

Le opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico n. 641 sono dichiarate di pubblica utilità. I relativi lavori dovranno compiersi entro due anni dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono dichiarati urgenti ed indifferibili i lavori di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1960

Il Ministro: SPALLINO

(336)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1960.

Approvazione del piano tecnico n. 643, presentato dalla Società Esercizi Telefonici (SET), concernente l'ampliamento di 500 numeri nella centrale telefonica di Agrigento, nonchè dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico stesso e d'urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Esercizi Telefonici per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 5ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 2 settembre 1960, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 643, relativo all'ampliamento di 500 numeri nella centrale telefonica di Agrigento, nonchè la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole del Consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessario l'ampliamento di 500 numeri nella centrale telefonica di Agrigento;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche, ed alle esigenze locali nonchè a motivi di pubblico interesse;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano tecnico n. 643 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (SET), concernente l'ampliamento di 500 numeri nella centrale telefonica di Agrigento.

Le opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico n. 643 sono dichiarate di pubblica utilità. I relativi lavori dovranno compiersi entro due anni dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono dichiarati urgenti ed indifferibili i lavori di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1960

Il Ministro: SPALLINO

(337)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1960.

Approvazione del piano tecnico n. 645, presentato dalla Società Esercizi Telefonici (SET), limitatamente all'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di San Giovanni la Punta (Catania), e all'autorizzazione al distacco dei comuni di San Giovanni la Punta, Tremestieri, e San Gregorio dalla rete telefonica urbana di Catania di cui facevano parte, nonchè dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico stesso e d'urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Esercizi Telefonici per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 5ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 17 agosto 1960, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 645 relativo alla istituzione della rete telefonica urbana nel comune di San Giovanni la Punta (Catania), con estensione ai comuni di Tremestieri e di San Gregorio (attualmente sedi di P. T. P. in estensione della rete urbana di Catania) ed al comune di Valverde (attualmente P. T. I. collegato alla rete urbana di Aci Sant'Antonio) previo distacco dei predetti comuni di San Giovanni la Punta, Tremestieri e San Gregorio dalla rete urbana di Catania di cui fanno parte, nonchè la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole del Consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria l'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di San Giovanni la Punta (Catania) con estensione ai comuni di Tremestieri e di San Gregorio (attualmente sedi di P. T. P. in estensione della rete urbana di Catania) ed al comune di Valverde (attualmente P. T. I. collegato alla rete urbana di Aci Sant'Antonio) previo distacco dei predetti comuni di San Giovanni la Punta, Tremestieri e San Gregorio dalla rete urbana di Catania di cui fanno parte;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche, ed alle esigenze locali nonchè a motivi di pubblico interesse;

Ritenuto che la proposta contenuta nel piano tecnico n. 645 di elevare San Giovanni la Punta a centro di settore potrà essere presa in esame quando verrà presentato il piano tecnico del distretto di Catania;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano tecnico n. 645 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (SET) limitatamente alla istituzione della rete telefonica urbana nel comune di San Giovanni la Punta (Catania) la quale comprenderà come estensione i comuni di Tremestieri e di San Gregorio (attualmente sedi di P. T. P. in estensione della rete urbana di Catania) ed il comune di Valverde (attualmente sede di P. T. I. collegato alla rete urbana di Aci Sant'Antonio) ed è autorizzato il distacco dei predetti comuni di San Giovanni la Punta, Tremestieri e di San Gregorio dalla rete urbana di Catania di cui facevano parte.

Le opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico n. 645 sono dichiarate di pubblica utilità. I relativi lavori dovranno compiersi entro due anni dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono dichiarati urgenti ed indifferibili i lavori di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1960

Il Ministro: SPALLINO

(338)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1960.

Approvazione del piano tecnico n. 650, presentato dalla Società Esercizi Telefonici (SET), concernente la istituzione della nuova rete telefonica urbana nel comune di Sannicola (Lecce) e l'autorizzazione al distacco del territorio dello stesso Comune dalla rete telefonica urbana di Gallipoli di cui faceva parte, nonchè dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico stesso e d'urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Esercizi Telefonici per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 5ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 26 agosto 1960, intesa ad ottenere la approvazione del piano tecnico n. 650, relativo alla istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Sannicola (Lecce) e l'autorizzazione a distaccare detto Comune dalla rete urbana di Gallipoli di cui fa parte, nonchè la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole del Consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria l'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Sannicola (Lecce) previo distacco dello stesso Comune dalla rete urbana di Gallipoli di cui faceva parte;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche, ed alle esigenze locali nonchè a motivi di pubblico interesse;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano tecnico n. 650 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (SET), concernente la istituzione della nuova rete telefonica urbana nel comune di Sannicola (Lecce) ed è autorizzato il distacco del territorio dello stesso Comune dalla rete urbana di Gallipoli di cui faceva parte.

Art. 2.

Le opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico n. 650 sono dichiarate di pubblica utilità. I relativi lavori dovranno compiersi entro due anni dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono dichiarati urgenti ed indifferibili i lavori di cui all'art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1960

Il Ministro: SPALLINO

(339)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1961.

Autorizzazione alla Società di assicurazioni « The Sea Insurance Company Limited », con sede in Liverpool, e rappresentanza generale in Genova, ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo « responsabilità civile auto ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda, con la quale la Società « The Sea Insurance Company Limited », con sede in Liverpool e rappresentanza generale per l'Italia — già autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni nei rami trasporti, furti, infortuni, responsabilità civile, aeronautica, automobili e cauzioni — ha chiesto di poter estendere l'esercizio assicurativo al ramo responsabilità civile auto;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società di assicurazioni « The Sea Insurance Company Limited », con sede in Liverpool e rappresentanza generale in Genova, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo responsabilità civile auto.

Roma, addì 7 gennaio 1961

Il Ministro: COLOMBO

(459)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1961.

Autorizzazione alla Società di assicurazioni « Alpina », con sede in Zurigo e rappresentanza generale in Genova, ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo « cauzioni ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda, con la quale la Compagna di assicurazioni « Alpina », con sede in Zurigo e rappresentanza generale per l'Italia in Genova — già autorizzata ad esercitare in Italia nei rami trasporti, incendio, furti, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi — ha chiesto di poter estendere l'attività assicurativa al ramo cauzioni;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Compagnia di assicurazioni « Alpina », con sede in Zurigo e rappresentanza generale in Genova, è autorizzata ad esercitare nel ramo cauzioni.

Roma, addì 7 gennaio 1961

Il Ministro: COLOMBO

(469)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1961.

Autorizzazione alla « Adafrigor S.p.A. Rogoredo » ad istituire e gestire un Magazzino generale per il deposito di merci varie, nazionali, nazionalizzate ed estere.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Viste le istanze con le quali la « Adafrigor S.p.A. Rogoredo » avente sede in Milano, via Buoncompagni, 101, ha chiesto di essere autorizzata ad ivi istituire e gestire un Magazzino generale per il deposito di merci varie, nazionali, nazionalizzate ed estere;

Visti i documenti allegati alle suddette istanze;

Viste le deliberazioni 1039 del 19 novembre 1958, 26 del 7 settembre 1960 e 32 dell'11 novembre 1960, con le quali la Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta della predetta Società;

Decreta:

Art. 1.

La « Adafrigor S.p.A. Rogoredo » è autorizzata ad istituire e gestire in Milano, via Buoncompagni, 101, un Magazzino generale per merci varie, nazionali, nazionalizzate ed estere nei locali meglio descritti nella perizia e nelle planimetrie esibite a corredo delle proprie istanze, vistate dall'Ufficio del genio civile di Milano in data 30 agosto 1960.

Art. 2.

Per la gestione del suddetto Magazzino generale la « Adafrigor S.p.A. Rogoredo » dovrà applicare le norme regolamentari approvate dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano con la deliberazione n. 26 del 7 settembre 1960 e le condizioni di tariffe approvate dallo stesso Ente con la deliberazione n. 1039 del 19 novembre 1958.

L'ammontare della cauzione che la Società dovrà prestare, per l'esercizio del Magazzino, è determinato in L. 6.000.000 (seimilioni), salvo successive determinazioni.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Roma, addì 11 gennaio 1961

p. *Il Ministro per l'industria e per il commercio*
MICHELI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(494)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1961.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella « II Mostra biennale del tessuto per arredamento e del mobile imbottito », che avrà luogo a Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « II Mostra biennale del tessuto per arredamento e del mobile imbottito », che avrà luogo a Milano, dal 28 gennaio all'11 febbraio 1961, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 21 gennaio 1961

Il Ministro: COLOMBO

(498)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1961:

Pampaloni Giovanni, notaio residente nel comune di Tavernelle in Val di Pesa, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Firenze;

Sansa Ferruccio, notaio residente nel comune di Varazze, distretto notarile di Savona, è trasferito nel comune di Prato, distretto notarile di Firenze;

Valmarana Tommaso, notaio residente nel comune di Noventa Vicentina, distretto notarile di Vicenza, è trasferito nel comune di Schio, stesso distretto;

Pietrogrande Luigi, notaio residente nel comune di Este, distretto notarile di Padova, è trasferito nel comune di Monselice, stesso distretto;

Francia Edoardo, notaio residente nel comune di Pontestura, distretto notarile di Casale Monferrato, è trasferito nel comune di Casale Monferrato;

Montarolo Fernando, notaio residente nel comune di Ticineto, distretto notarile di Casale Monferrato, è trasferito nel comune di Casale Monferrato;

Buttitta Giacomo, notaio residente nel comune di Bagheria, distretto notarile di Palermo, è trasferito nel comune di Palermo;

Falzone Antonio, notaio residente nel comune di Valenza, distretto notarile di Alessandria, è trasferito in Pegli, frazione del comune di Genova, distretto notarile di Genova.

(479)

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1961, è stato revocato il decreto ministeriale 24 dicembre 1960, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott.ssa Coppola Grazia nel comune di Nicotera, distretto notarile di Vibo Valentia, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Almenno San Salvatore, distretto notarile di Bergamo.

(480)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 settembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1960, è stato accolto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dai signori Rosini Natale e Bachi Vittorio contro il vincolo di notevole interesse pubblico, imposto con decreto ministeriale in data 9 novembre 1955, sui terreni dell'ex Parco Risso, sito nel comune di Varese.

(463)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito lungo il torrente Arda, in comune di Fiorenzuola (Piacenza).

Con decreto 12 novembre 1960, n. 1781, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito lungo il torrente Arda, in comune di Fiorenzuola (Piacenza), segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 38, mappale n. 342, di mq. 390, ed indicato nella planimetria rilasciata il 18 agosto 1960, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Piacenza, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(117)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno costituente la sede del vecchio argine maestro in sinistra di Po, in comune di Gerre de' Caprioli (Cremona).

Con decreto 26 ottobre 1960, n. 1581, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno costituente la sede del vecchio argine maestro in sinistra di Po, in comune di Gerre de' Caprioli (Cremona), segnato nel catasto dello stesso Comune, sezione censuaria di Bosco ex Parmigiano, mappali 727 (Ha. 0.24.60); 726 (Ha. 0.16.00) e 596-b (Ha. 0.17.10), di complessivi Ha. 0.57.70, ed indicato nella planimetria rilasciata, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Cremona, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(149)

MINISTERO DELLE FINANZE

ISPETTORATO GENERALE PER IL LOTTO E LE LOTTERIE

Bollettino ufficiale della Lotteria Italia Manifestazione 1960

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Vicenza il 6 gennaio 1961 e dell'esito della manifestazione radiotelevisiva « Canzonissima » alla quale i biglietti vincenti sono stati abbinati:

A) Primi premi: biglietti venduti, estratti, abbinati alle « canzoni » classificate, nell'ordine dalla prima alla sesta aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1° premio L. 100.000.000 al biglietto serie AI n. 10634 abbinato alla canzone « Romantica »;

2° premio L. 50.000.000 al biglietto serie I n. 83582 abbinato alla canzone « Addio sogni di gloria »;

3° premio L. 30.000.000 al biglietto serie R n. 78148 abbinato alla canzone « Serenata a Margellina »;

4° premio L. 20.000.000 al biglietto serie AB n. 06763 abbinato alla canzone « Come le rose »;

5° premio L. 20.000.000 al biglietto serie R n. 45591 abbinato alla canzone « Libero »;

6° premio L. 20.000.000 al biglietto serie AQ n. 42962 abbinato alla canzone « Love in Portofino »

B) Premi di L. 10.000.000 ai biglietti abbinati alle altre sei canzoni partecipanti alla finale:

1) Bigl. serie	F	n.	69615	4) Bigl. serie	R	n.	40046
2) » »	P	»	82070	5) » »	AB	»	79232
3) » »	R	»	34233	6) » »	AI	»	06005

C) Premi di consolazione di L. 2.000.000 ciascuno:

1) Bigl. serie	F	n.	32991	10) Bigl. serie	AD	n.	48202
2) » »	H	»	03700	11) » »	AE	»	09206
3) » »	L	»	58890	12) » »	AE	»	17970
4) » »	M	»	03603	13) » »	AG	»	44004
5) » »	S	»	27394	14) » »	AI	»	59136
6) » »	S	»	63898	15) » »	AL	»	78059
7) » »	AA	»	82610	16) » »	AN	»	55096
8) » »	AC	»	26238	17) » »	AN	»	94849
9) » »	AC	»	29821	18) » »	AP	»	51439

D) Premi ai venditori:

1) al venditore del biglietto serie AI n. 10634 vincente il primo premio	L. 1.600.000
2) al venditore del biglietto serie I n. 83582 vincente il secondo premio	» 800.000
3) al venditore del biglietto serie R n. 78148 vincente il terzo premio	» 518.520
4) al venditore del biglietto serie AB n. 06763 vincente il quarto premio	» 250.000
5) al venditore del biglietto serie R n. 45591 vincente il quinto premio	» 250.000
6) al venditore del biglietto serie AQ n. 42962 vincente il sesto premio	» 250.000

Ai venditori dei biglietti vincenti gli altri sei premi abbinati L. 200.000 ciascuno.

Ai venditori dei biglietti vincenti i diciotto premi di consolazione L. 100.000 ciascuno.

(483)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. 386-MI, della cessata ditta Giovanni Soldati, già esercente un laboratorio di oreficeria in Milano, via Pioppette n. 8.

(390)

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-lègge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. 651-AL, della cessata ditta Giuseppe Pasini, già esercente un laboratorio di oreficeria in Valenza (Alessandria), via San Salvatore n. 4.

(391)

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. 768-AL, della cessata ditta « ARS » di Giovanni Denegri, già esercente un laboratorio di argenteria in Alessandria, via Santa Caterina da Siena n. 5.

(392)

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. 222-FI, della cessata ditta Mario Giusti, già esercente un laboratorio di argenteria in Firenze, via Romana n. 57.

(393)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Modificazioni apportate agli elenchi delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, approvati con decreto interministeriale 10 agosto 1952.

Con decreto interministeriale 21 dicembre 1960, n. 47850, sono state apportate le seguenti modifiche agli elenchi delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, nelle quali è obbligatoria l'applicazione dell'imposta di soggiorno, approvati con decreto interministeriale 10 agosto 1952:

Elenco « A »:

provincia di Brescia, è incluso il comune di Moniga del Garda;

provincia di Latina, è incluso il comune di Sabaudia.

Il decreto predetto avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(464)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 19

Corso dei cambi del 24 gennaio 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,23	621,35	621,40	621,44	621,35	621,37	621,45	621,35	621,35	621,35
$ Can.	625,49	625,70	625,50	626 —	624,10	625,51	626 —	625,40	625,37	626 —
Fr. Sv.	144,32	144,29	144,27	144,275	144,29	144,32	144,29	144,30	144,31	144,30
Kr. D.	90,11	90,10	90,08	90,08	90,15	90,10	90,065	90,10	90,09	90,10
Kr. N.	87,03	87,03	87,03	87,02	87,10	87,02	87,0225	86,95	87,03	87,05
Kr. Sv.	120,22	120,22	120,265	120,28	120,30	120,23	120,25	120,20	120,24	120,22
Fol.	164,72	164,69	164,71	164,69	164,68	164,73	164,70	164,70	164,72	164,70
Fr. B.	12,48	12,488	12,49	12,49125	12,49	12,48	12,495	12,50	12,48	12,47
Fr. Fr. (N.F.)	126,80	126,82	126,80	126,82	126,85	126,81	126,815	126,75	126,81	126,80
Lst.	1744,08	1743,40	1743,675	1743,975	1743,50	1744,05	1743,75	1744 —	1743,95	1743,40
Dm. occ.	148,96	148,96	148,97	148,975	148,92	148,97	148,97	148,90	148,96	148,95
Scell. Austr.	23,86	23,865	23,86	23,86375	23,83	23,86	23,86625	23,85	23,86	23,86

Media dei titoli del 24 gennaio 1961

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	80,90
Id. 3,50 % 1902	75,90
Id. 5 % 1935	108,55
Redimibile 3,50 % 1934	96,15
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,175
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,95
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,90
Id. 5 % 1936	100,175
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,45
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,775
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	101,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	103,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,95
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,375

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 gennaio 1961

Valuta	
1 Dollaro USA	621,445
1 Dollaro canadese	626 —
1 Franco svizzero	144,282
1 Corona danese	90,072
1 Corona norvegese	87,021
1 Corona svedese	120,265
1 Fiorino olandese	164,695
1 Franco belga	12,493
1 Franco nuovo (N.F.)	126,817
1 Lira sterlina	1743,802
1 Marco germanico	148,972
1 Scellino austriaco	23,865

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami a dodici posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni, concernenti l'ordinamento della Marina Militare;

Visto il regio decreto 16 giugno 1938, n. 1281, concernente le norme e i programmi per il reclutamento nel Corpo delle Capitanerie di Porto;

Visto il decreto Presidenziale 18 luglio 1949, n. 674, concernente la sostituzione della tabella annessa al regio decreto 24 ottobre 1942, n. 1466, circa il programma dell'esame di concorso a sottotenente di Porto;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386 concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali della Marina;

Visto il decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368 concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 19 ottobre 1959, n. 946, concernente le modificazioni alle norme sul reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali dei Corpi di commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto e sull'avanzamento dei tenenti del ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dodici posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Il concorso avrà luogo nella località ed alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate in tempo utile con avviso personale ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso: i laureati degli istituti superiori navali, delle scuole superiori di commercio ed istituti equiparati, o laureati in ingegneria matematica, fisica, giurisprudenza, scienze politiche o sociali, od in altre facoltà riconosciute equipollenti.

I candidati non devono aver superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda di ammissione, la età di 28 anni.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83 e dovranno inoltre essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto

Il visus, a rifrazione corretta, controllato con le tavole ottotipiche decimali internazionali alla distanza di metri 5 non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

visus monoculare = 4/10
visus binoculare = 10/10

L'eventuale miopia non deve essere superiore alle 4 D e l'ipermetropia non superiore a 5 D.

Se vi è astigmatismo, la miopia o l'ipermetropia totale non devono essere superiori rispettivamente alle 4 D e 5 D nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudoisocromatiche deve essere assolutamente normale e così pure dev'essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 4.

Il limite di età, stabilito nel precedente articolo 2, è elevato, oltre che per i motivi razziali come stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni:

1) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

2) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

3) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

4) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

5) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

6) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Il limite di età, stabilito nel precedente articolo 2, è elevato inoltre:

a 39 anni:

a) per i combattenti ed assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200 secondo l'allegato schema, firmata dal concorrente, dovrà pervenire al Ministero della Difesa-Marina - Direzione Generale degli Ufficiali e dei Servizi Militari e Scientifici - Divisione Stato Giuridico - entro e non oltre il 28 febbraio 1961.

La domanda indirizzata al Ministero della Difesa Marina - oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) il titolo di studio specificando l'esatta menzione della data nonchè dell'Istituto ove lo stesso è stato conseguito;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua straniera nella quale desidera sostenere l'esame obbligatorio e quella o quelle eventualmente prescelte per l'esame facoltativo;

h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni;

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici per i combattenti e per i colpiti dalle leggi razziali di cui al precedente art. 4.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal Segretario Comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del Capo dell'Ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda deve essere unita una fotografia, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco e di data recente.

Tale fotografia deve essere applicata su carta da bollo da L. 200 sulla quale il candidato deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia dopo il termine indicato nell'art. 5.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Il Ministro per la Difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro per la Difesa, di concerto con il Ministro per la marina mercantile e sarà composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio od un ufficiale generale di porto;

membri: un colonnello di porto — qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio — un ufficiale generale di porto, con la carica di vice-presidente;

un ufficiale superiode del Corpo di stato maggiore, e un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto;

segretario: un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa-Marina, con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere saranno aggregati alla Commissione, con voto, professori civili delle materie, per la sola durata delle relative prove.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte, la Commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri manoscritti, salvo i testi di leggi e di decreti inseriti nella Raccolta ufficiale, che la Commissione ritenesse porre a loro disposizione.

Chi contravvenisse alle suddette disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Nelle prove orali, il candidato risponderà, a sua scelta, su una delle tesi da esso estratte a sorte.

La Commissione ha però facoltà di intrattenere i candidati su tutte le materie del programma ed anche sullo svolgimento delle prove scritte.

Art. 9.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti ed a parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della Difesa-Marina - Direzione Generale degli Ufficiali e dei Servizi Militari e Scentifici Divisione Stato Giuridico - nel termine perentorio di dieci giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'Albo della Sede di esami i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data della lettera di comunicazione i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno, entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente comma o non avrà ottenuto l'assentimento;

5) certificato di buona condotta;

6) certificato generale del casellario giudiziale;

7) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare per gli ufficiali) copia del foglio matricolare o estratto matricolare per i sottufficiali ed i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengano a classe non ancora chiamata alla leva;

8) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui all'art. 4, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, su carta da bollo da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1943 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notficazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare.

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 27;

d) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione, su carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa Italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1953, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

e) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 885, nonchè i pro-

fughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 100 ed ai fini dell'applicazione di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

f) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dallo art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

g) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

h) coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100;

i) i capi famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4), 5) e 6), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2), 5) e 6) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, l'attuale posizione d'ufficiale o impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

Per ottenere la nomina a tenente, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati tenenti nel ruolo normale di porto e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale e un tirocinio pratico presso le Capitanerie di porto per la complessiva durata di dodici mesi.

Art. 13.

Copie della presente notificazione con i programmi di esame annessi potranno essere richieste alle Capitanerie di porto, ovvero al Ministero della Difesa-Marina (Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico) o al Mnistero della marina mercantile (Ispettorato generale delle Capitanerie di porto).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 dicembre 1960

Il Ministro per la difesa
ANDREOTTI

Il Ministro per la marina mercantile
JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1960
Registro n. 1 Difesa-Marina, foglio n. 162. — MANAI

Programma dell'esame di concorso a tenente di porto
(*D. P.* 18 *luglio* 1949, *n.* 674 - Gazzetta Ufficiale 1° *ottobre* 1949)

Numero d'ordine	MATERIA DI ESAME	Numero delle tesi da estrarre	Durata massima dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
	Prove scritte			
1	Svolgimento di un tema di diritto della navigazione: parte marittima.	—	otto ore	3
2	Svolgimento di un tema di diritto costituzionale o amministrativo . .	—	otto ore	3
3	Svolgimento di un tema in lingua francese o inglese o tedesca o in altra lingua, come specificato nella nota *A*	—	otto ore	2
	Prove orali (1)			
1	Diritto della navigazione: parte marittima	2	—	3
2	Diritto internazionale marittimo . .	2	—	2
3	Diritto amministrativo	2	—	2
4	Diritto costituzionale	2	—	2
5	Diritto e procedura civile	2	—	2
6	Diritto e procedura penale	2	—	2
7	Economia politica e statistica . . .	2	—	2
8	Geografia	2	—	2
9	Lingua straniera (2)	2	—	2

(1) La Commissione ha facoltà di interrogare i candidati anche sui temi svolti per iscritto.

(2) I candidati dovranno parlare correttamente, pronunciare bene e tradurre a vista.

Nota A. — I candidati, oltre l'esame obbligatorio di una delle tre lingue indicate, possono sostenere anche la prova su una o su tutte e due le altre lingue straniere. In tal caso, se la lingua facoltativa, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correttamente, al punto medio degli esami espresso in ventesimi si aggiunge un quarto di punto, oppure metà o tre quarti fino ad un punto intero a seconda del grado di perfezione dimostrato nella conoscenza della lingua; per l'altra lingua in più l'aggiunta è in ragione di metà delle aliquote predette.

I candidati nella domanda di ammissione al concorso possono chiedere di sostenere la prova facoltativa di lingue estere diverse da quelle sopra indicate.

Qualora la domanda sia accolta la valutazione dell'esame relativo è fatta con gli stessi criteri suaccennati.

E' ammesso l'uso del vocabolario.

DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE

Parte marittima

Tesi 1ª. — Amministrazione della navigazione marittima - Della attività amministrativa della polizia e dei servizi nei porti - Demanio marittimo: concessioni e occupazioni - Personale marittimo.

Tesi 2ª. — La nave: costruzione, proprietà, individuazione e nazionalità - Iscrizione delle navi o galleggianti - Cancellazioni di navi dalle matricole e dai registri.

Tesi 3ª. — Impresa di navigazione - L'armatore, il raccomandatario, il capitano e l'equipaggio - Del contratto di arruolamento.

Tesi 4ª. — Navigabilità della nave - Documenti di bordo - Partenza ed arrivo delle navi - Polizia di bordo - Atti di stato civile sulle navi.

Tesi 5ª. — Del trasporto delle persone e delle cose - Il contratto di noleggio - Stallie e controstallie - Polizze di carico e di ricevuta per l'imbarco - Ordini di consegna.

Tesi 6ª. — Delle avarie: contribuzioni e liquidazioni - Della responsabilità per urto di navi - Assistenza e salvataggio - Ricuperi e ritrovamenti.

Tesi 7ª. — Delle assicurazioni marittime - Rischi assicurati Il sinistro - Il risarcimento: azione di avaria e azione di abbandono.

Tesi 8ª. — Dei privilegi in genere e dell'ipoteca navale.

Tesi 9ª. — Del pilotaggio marittimo - Del rimorchio - La pesca marittima - Il lavoro portuale.

Tesi 10ª. — Cause marittime - Procedimenti innanzi i comandanti di porto per sinistri marittimi e per controversie di lavoro - Delle esecuzioni forzate sulle navi e sui galleggianti - Procedimenti cautelari.

Tesi 11ª. — Reati marittimi - Cenni sui delitti marittimi e sulle contravvenzioni marittime - Disposizioni processuali - Potere disciplinare sul personale marittimo, sui passeggeri imbarcati e sul personale dei porti - Pene disciplinari.

DIRITTO INTERNAZIONALE MARITTIMO

Tesi 1ª. — Concetti generali del diritto internazionale - Storia e fonti del diritto internazionale in generale e del diritto internazionale marittimo in particolare - Codificazione e unificazione del diritto marittimo.

Tesi 2ª — Il campo del diritto internazionale marittimo - L'alto mare - Il mare territoriale - Spazi marittimi particolari - Le acque interne - Fiumi internazionali - Sottosuolo marino e spazio atmosferico al disopra dell'alto mare - Regime delle navi in alto mare e del mare territoriale.

Tesi 3ª. — La polizia del mare e della navigazione - Polizia generale della navigazione in alto mare - Polizie speciali: *a*) pirateria; *b*) tratta degli schiavi; *c*) protezione cavi sottomarini; *d*) polizia della pesca in alto mare.

Tesi 4ª. — Lo sfruttamento delle ricchezze del mare e loro protezione - La pesca nei rapporti internazionali - Inquinamento delle acque navigabili.

Tesi 5ª. — Diritto internazionale marittimo in tempo di guerra - La guerra marittima e le sue operazioni caratteristiche - I belligeranti nella guerra marittima - La corsa - Le mine ed i sommergibili - Blocco marittimo - Embargo e angaria - Rappresaglia.

Tesi 6ª. — Diritto di preda nella guerra marittima - Concetti generali: rapporti commerciali fra belligeranti e neutrali - Navi soggette a preda - Carattere nemico delle navi e delle merci - Contrabbando di guerra - Assistenza ostile - Visita e cattura - Giudizio delle prede.

Tesi 7ª. Neutralità nella guerra marittima - Concetti generali sulla neutralità - Diritti e doveri dei belligeranti nelle acque neutrali - Internamento delle navi dei belligeranti.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Tesi 1ª. — Fonti del diritto amministrativo - Dell'amministrazione pubblica in generale, suo scopo, sua funzione nello Stato - Accentramento e decentramento - Amministrazione centrale e locale.

Tesi 2ª. — L'organizzazione amministrativa - Organi e uffici - Pubblici funzionari e incaricati di pubblico servizio - Funzionari impiegati e salariati - Responsabilità dello Stato per gli atti e fatti dei suoi dipendenti.

Tesi 3ª. — Amministrazione centrale dello Stato - Amministrazione attiva - La competenza amministrativa del Presidente della Repubblica - La competenza amministrativa del Presidente del Consiglio dei Ministri - Competenza e attività del Consiglio dei Ministri - I Ministri - I Ministeri - Cenni sulla loro organizzazione.

Tesi 4ª. — Amministrazione consultiva - La funzione consultiva in generale - Il Consiglio di Stato - Ordinamento - Funzioni e suo svolgimento.

Tesi 5ª. — Amministrazione di controllo - La funzione di controllo in generale e sue principali distinzioni - Controllo gerarchico - Controllo fuori dei rapporti della gerarchia - La Corte dei conti - Ordinamento - Svolgimento ed effetti del controllo.

Tesi 6ª. — Cenno sulle funzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato - Cenno sulle funzioni giurisdizionali della Corte dei conti - L'Avvocatura generale dello Stato: attribuzioni e funzioni.

Tesi 7ª. — Amministrazione locale dello Stato - I singoli uffici ed organi: la Prefettura (il Prefetto, il Consiglio di prefettura, la Giunta provinciale amministrativa). Il Sindaco quale ufficiale del Governo - Altri uffici locali (le Questure, le Intendenze di finanza, i Provveditorati agli studi, i Provveditorati alle opere pubbliche).

Tesi 8ª. — L'amministrazione autarchica locale - Le Regioni - La Provincia - Il Comune - Elementi costitutivi - Fini - Organi.

DIRITTO COSTITUZIONALE

Tesi 1ª. — Nozione di Stato, Società, Nazione, Governo, Genesi dello Stato - Teoria dello Stato legittimo - Forma degli Stati.

Tesi 2ª. — La sovranità - Forme di governo - La divisione dei poteri - Il Governo rappresentativo - Il Capo dello Stato.

Tesi 3ª. — Il potere legislativo - L'elettorato - Suffragio universale e suffragio ristretto - Le Camere - Le prerogative parlamentari - Le funzioni delle Camere.

Tesi 4ª. — Il potere esecutivo - Composizione - Funzioni - Ordinanze e decreti - Decreti legge.

Tesi 5ª. — Il potere giudiziario - L'indipendenza dei giudici.

Tesi 6ª — Le libertà costituzionali.

DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

Tesi 1ª. — Nozioni e distinzioni del diritto (obiettivo e subiettivo) Fonti del diritto oggettivo - Interpretazione ed applicazione della legge in generale - Effetti e limiti di efficacia delle norme giuridiche.

Tesi 2ª. — Concetto, specie ed elementi del negozio giuridico - Inefficacia del negozio giuridico - La rappresentanza.

Tesi 3ª. — I soggetti del diritto: persone fisiche e giuridiche - Inizio e fine dei soggetti di diritto - Capacità giuridica e capacità di agire - Cause modificatrici della capacità - Gli atti di stato civile.

Tesi 4ª. — Stato di cittadinanza, acquisto, perdita, riacquisto - Stato di famiglia: parentela, affinità - Sede giuridica della persona - Assenza e dichiarazione di morte presunta - Atti dello stato civile.

Tesi 5ª. — La famiglia, la potestà - Gli organi - Matrimonio - Filiazione - Tutela - Curatela - Affiliazione.

Tesi 6ª. — Diritti reali - Le cose - La proprietà - Usufrutto uso e abitazione - Servitù - Enfiteusi e superficie - Pegno ed ipoteca.

Tesi 7ª. — Il possesso - Le azioni possessorie - La denunzia di nuove opere e di danno temuto.

Tesi 8ª. — Le obbligazioni - Concetto ed elementi - Effetti e garanzie delle obbligazioni - Trasmissione delle obbligazioni - Estinzione delle obbligazioni.

Tesi 9ª. — Obbligazioni dal contratto - Il contratto: nozione e specie - Elementi del contratto - Effetti.

Tesi 10ª. — Le successioni in generale: acquisto e rinunzia della eredità - Successione legittima - Successione testamentaria - Nozione, specie e requisiti del testamento.

Tesi 11ª. — Del contratto collettivo di lavoro - Delle società in generale.

Tesi 12ª. — Della tutela dei diritti - Nozione del processo civile: cenni generali - Giudizio di cognizione.

DIRITTO E PROCEDURA PENALE

Tesi 1ª — Fondamento del diritto di punire - La legge penale - Codice e leggi speciali - La legge penale nel tempo e nello spazio - Estradizione.

Dell'azione penale e civile, del giudice e delle parti nel processo penale.

Tesi 2ª. — Dei reati in generale - Classificazione dei reati - Elementi del reato - Concorso di più persone nello stesso reato - Tentativo - Concorso di reati - Imputabilità - Aggravanti e discriminanti - Della recidiva - Degli atti di polizia giudiziaria - Degli atti di istruzione preliminari - Dell'arresto e della custodia preventiva.

Tesi 3ª. — Delle pene - Nozioni di pena - Pene principali e accessorie - Concorso di pene - Aggravanti e discriminanti delle pene - Conseguenze penali della condanna - Misure amministrative di sicurezza - Delle sanzioni civili - Cenni sulla istruzione sommaria e formale - Cenni sul giudizio e sulla sentenza.

Tesi 4ª. — Cenni sui delitti contro la personalità dello Stato, contro la pubblica amministrazione e contro l'Ammi-

nistrazione e della giustizia; contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti; contro l'ordine pubblico; contro l'incolumità pubblica; contro la fede pubblica.

Cenni sull'esecuzione penale e sull'esecuzione civile in materia penale. Del casellario giudiziario.

Tesi 5ª. — Cenni sui delitti contro la persona e contro il patrimonio - Dell'esecuzione delle misure di sicurezza - Delle rogatorie - Del riconoscimento delle sentenze penali straniere.

ECONOMIA POLITICA E STATISTICA

Tesi 1ª:

a) Concetto e importanza dell'economia politica;

b) Utilità e limitazione dei beni in relazione ai bisogni;

c) Concetto ed importanza della statistica.

Tesi 2ª:

a) Elementi della produzione della ricchezza - Del lavoro - La divisione del lavoro - La libertà del lavoro;

b) Lo scambio dei beni - Teoria della domanda e dell'offerta;

c) Rilevazione dei dati statistici - Comparabilità dei dati statistici;

Tesi 3ª:

a) Valore: sue cause e sue leggi - Moneta e sistemi monetari;

b) Il credito - Le banche: loro specie e funzione economica;

c) Metodi statistici - I rapporti, le medie, le rappresentazioni grafiche.

Tesi 4ª:

a) Del salario - Concetto, specie e leggi del salario;

b) La circolazione dei beni - Lo scambio internazionale - Libertà di commercio - Mezzi di trasporto;

c) La regolarità dei fenomeni statistici - La legge dei grandi numeri.

Tesi 5ª:

a) Il capitale: concetto, genesi, sue forme e sua importanza;

b) La distribuzione della ricchezza;

c) Statistica demografica - Statistica applicata alla produzione e agli scambi.

GEOGRAFIA

Tesi 1ª:

a) Il sistema solare - La terra - Sfera celeste e sfera terrestre - Coordinate geografiche;

b) L'Italia - Configurazione fisica - Popolazione - Agricoltura e industria - Le comunicazioni terrestri - Navigazione interna, marittima ed aerea - I principali porti marittimi.

Tesi 2ª:

a) Rotazione diurna della terra - Rivoluzione della terra intorno al sole - Inclinamento e parallelismo dell'asse terrestre - Misura del tempo e fusi orari;

b) L'Europa: caratteristiche fisiche - I fiumi navigabili - Importanza politica ed economica degli Stati europei - I porti marittimi principali.

Tesi 3ª:

a) Rappresentazione cartografica della terra - Scale di riduzione - Varie specie di carte - Principali misure geografiche.

b) L'Asia: caratteristiche fisiche - I monsoni - I fiumi principali - Importanza politica ed economica degli Stati asiatici - I porti marittimi più importanti.

Tesi 4ª:

a) Oceani e mari - Stretti e canali principali e loro funzione economica - I maggiori laghi;

b) L'Africa: lineamenti generali dell'ambiente morfologico e climatico - Idrografia - Popolazione - Risorse economiche.

Tesi 5ª:

a) L'Uomo e la terra - Le razze umane - Migrazioni;

b) L'America: rilievo orografico, idrografia, clima e vegetazione - Risorse economiche - Comunicazioni e commercio - I principali porti marittimi e fluviali.

Tesi 6ª:

a) Fonti della ricchezza: pesca, caccia, allevamento del bestiame, agricoltura, industria e commercio;

b) L'Oceania: Caratteristiche del continente autraliano e delle isole - Popolazione La vita economica.

Modello di domanda su carta da bollo da L. 200.

Al Ministero della Difesa - Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico - ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . appartenente al Distretto militare di . . . . residente a (1) . . . . (provincia di . . . .) Via . . . . n. . . ., chiedo di essere ammesso al concorso per esami a 12 posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo delle Capitanerie di Porto - ruolo normale di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. . . . del . . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3) . . . .;

di non avere riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università o Istituto superiore . . . . nell'anno . . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5): . . . .;

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame obbligatorio nella seguente lingua estera . . . . e gli esami facoltativi nelle (o nella) seguenti lingue estere . . . . . .

Allego una fotografia in bollo da L. 200 con firma autenticata.

. . . .; li . . . .
(data)

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto, per l'autenticità della firma (6) . . . .

(1) Luogo di residenza, qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti. In caso negativo l'aspirante dovrà specificarne i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(305)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso a due posti di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, riservato ai laureati in economia e commercio o in scienze economico-marittime, o in scienze statistiche ed attuariali, o laureati nelle sezioni magistrali di economia e diritto o di computisteria e ragioneria dell'Istituto superiore di Venezia, o laureati in scienze coloniali che, alla data del 31 marzo 1961 abbiano prestato effettivo e lodevole servizio in qualità di assistenti ordinari delle Università per almeno 5 anni.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente « Norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato »;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, contenente norme di applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari delle Università nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni;

Vista la relazione della Direzione generale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - servizio personale - numero P.2.1.1.245 del 27 dicembre 1960;

Considerato che presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato sono conferibili per l'anno 1961 due posti di ispettore in prova fra laureati in economia e commercio o in scienze economico-marittime o in scienze statistiche ed attuariali o laureati delle Sezioni magistrali di economia e diritto o di computisteria e ragioneria dell'Istituto superiore di Venezia o laureati in scienze coloniali;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a due posti di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato riservato ai laureati in economia e commercio o in scienze economico-marittime o in scienze statistiche ed attuariali o laureati nelle Sezioni magistrali di economia e diritto o di computisteria e ragioneria dell'Istituto superiore di Venezia o laureati in scienze coloniali che, alla data del 31 marzo 1961, abbiano prestato effettivo e lodevole servizio per almeno cinque anni in qualità di assistenti ordinari delle Università.

Al concorso non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che i candidati:

a) siano forniti di uno dei diplomi di laurea di cui al precedente art. 1;

b) siano in possesso dei requisiti fisici e psichici di cui al successivo art. 10;

c) non siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

d) siano stati nominati in seguito a concorso ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modificazioni e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

e) abbiano almeno cinque anni di continuato e lodevole servizio quali assistenti di ruolo, alla data del 31 marzo 1961;

f) siano assistenti ordinari presso le cattedre previste per gli insegnamenti dei corsi di laurea relativi ai titoli di studio richiesti per la partecipazione al presente concorso o presso cattedre dichiarate equivalenti ai sensi dell'art. 1, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200 e firmata dall'aspirante di proprio pugno, dovrà pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - servizio personale - Concorsi - entro e non oltre il 31 marzo 1961.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) la laurea;

d) il preciso recapito;

e) l'Università o l'Istituto di istruzione superiore di appartenenza;

f) che non è incorso nella revoca, destituzione o decadenza dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

g) il possesso dei requisiti di cui alle lettere d) ed e) del precedente art. 2;

h) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere munita del visto del rettore dell'Università o dell'Istituto di istruzione superiore presso cui l'aspirante medesimo presta servizio.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data del 31 marzo 1961.

I titoli di precedenza e di preferenza per la nomina ad ispettore in prova — anche se conseguiti dopo la scadenza della data suddetta — dovranno, però, essere prodotti entro il termine perentorio stabilito dal successivo art. 8.

Art. 5.

Alla prova di esame e alla visita medica i candidati dovranno presentarsi muniti del libretto ferroviario personale o di altro valido documento di identità.

Art. 6.

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la Commissione esaminatrice seguendo le norme di cui all'art. 8 del decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716. Il provvedimento di nomina verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle materie di cui al programma degli esami del concorso pubblico a dodici posti di ispettore in prova fra laureati in economia e commercio o in scienze economico-marittime o in scienze statistiche ed attuariali o laureati delle Sezioni magistrali di economia e diritto o di computisteria e ragioneria dell'Istituto superiore di Venezia o laureati in scienze coloniali indetto con decreto ministeriale 22 dicembre 1959, n. 3395 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 130 del 28 maggio 1960.

Per il conseguimento dell'idoneità è necessario riportare all'esame una votazione minima di sette punti su dieci.

Art. 8.

La graduatoria degli idonei sarà compilata secondo l'ordine dei punti riportati.

A parità di merito, saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716.

I candidati che intendano far valere i titoli di precedenza e preferenza nelle nomine, debbono far pervenire all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Concorsi - i documenti attestanti il possesso di tali titoli entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo al ricevimento del relativo invito.

Art. 9.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina ad ispettore in prova.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'Azienda a far pervenire, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti da quello successivo al ricevimento dell'invito, pena decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea o copia notarile dello stesso;

b) stato di servizio rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione;

c) certificato, rilasciato dal rettore, comprovante il lodevole e continuato servizio prestato per almeno cinque anni come assistente di ruolo.

Art. 10.

I candidati di cui al precedente art. 9 verranno sottoposti a visita medica da parte dei sanitari dell'Azienda per l'accertamento del possesso dei prescritti requisiti fisici e psichici.

I medesimi, devono possedere sana e robusta costituzione, essere scevri da organiche imperfezioni e possedere, inoltre, le attitudini fisiche e psichiche necessarie a disimpegnare le mansioni inerenti al posto cui aspirano.

Saranno dichiarati non idonei coloro che per le condizioni di salute o per i precedenti morbosi potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del proprio servizio od essere costretti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I concorrenti devono inoltre possedere i seguenti requisiti particolari: statura non inferiore a m. 1,50; acutezza visiva di almeno 14/10 complessivamente raggiungibili anche con correzione di lenti sferiche o cilindriche di non oltre più 4 diottrie o meno 5 diottrie purchè la differenza fra la correzione dei due occhi non sia superiore a 3 diottrie; campo visivo normale; senso cromatico normale alla prova con le tavole pseudoisocromatiche di Ishihara; percezione della voce afona a non meno di m. 8 complessivamente ed a non meno di m. 2 dall'orecchio peggiore.

I minorati di guerra e categorie assimilate, possono chiedere di essere ammessi a partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati fisicamente idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso di tutti i requisiti particolari sopra indicati, e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti al posto cui aspirano e che non presentano condizioni di inidoneità.

La visita di cui trattasi è subordinata al pagamento di una tassa di L. 105 da effettuarsi mediante versamento sul conto corrente postale n. 1/30795 intestato alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio ragioneria - tassa per visita medica. La relativa ricevuta dovrà essere consegnata all'Ispettorato sanitario insieme con la credenziale che sarà ad essi inviata per recarsi alla predetta visita.

I candidati, con la firma che debbono apporre al termine della visita in calce al certificato sanitario - Mod. San. 6 - si intendono edotti dell'esito della medesima; quelli dichiarati inidonei possono chiedere — entro i successivi dieci giorni — una visita medica di revisione. A tal fine, gli interessati debbono far pervenire alla Direzione generale della Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato - Servizio personale - Concorsi - in Roma, piazza della Croce Rossa, domanda in carta legale da L. 200 corredata di un certificato medico.

La visita stessa, qualora accordata, sarà praticata in Roma presso il Servizio sanitario delle Ferrovie dello Stato: i candidati, dichiarati di nuovo inidonei decadranno definitivamente dal diritto all'assunzione, al pari di coloro che non avranno inoltrato la domanda di visita di revisione nel termine sopra indicato.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati in prova e ai medesimi verrà riconosciuto il trattamento economico previsto dall'art. 22 dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958, numero 425.

Art. 12.

I vincitori del concorso che senza motivo ritenuto giustificato non assumessero servizio nella località loro assegnata e nel termine stabilito dall'Azienda, decadono dallo impiego.

Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il direttore generale ha facoltà di procedere, ai sensi dell'art. 16, ultimo comma, dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, ad altrettante nomine secondo l'ordine di graduatoria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 dicembre 1960

Il Ministro: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1961
Registro n. 43 bilancio Trasporti, foglio n. 67. — PANDOLFO

(229)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a centoventicinque posti di ingegnere in prova del Genio civile (carriera tecnica direttiva) indetto con decreto ministeriale 13 settembre 1958.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del mese di dicembre 1960, n. 12, del Ministero dei lavori pubblici, pubblica il decreto ministeriale 9 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1960, registro n. 12, foglio n. 346, con il quale si approva la graduatoria generale di merito nonchè la graduatoria dei vincitori del concorso pubblico per esami a centoventicinque posti di ingegnere in prova del Genio civile (carriera tecnica direttiva) indetto con decreto ministeriale 13 settembre 1958.

(488)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico per esami a trentasette posti di assistente aggiunto in prova (carriera esecutiva) del Genio civile indetto con decreto ministeriale 22 ottobre 1958.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del mese di dicembre 1960, n. 12, del Ministero dei lavori pubblici, pubblica il decreto ministeriale 5 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1960, registro n. 52, foglio n. 287, con il quale viene approvata la graduatoria generale di merito e vengono dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso pubblico per esami a trentasette posti di assistente aggiunto in prova del Genio civile (carriera esecutiva) indetto con decreto ministeriale 22 ottobre 1958.

(489)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LATINA

Graduatoria per il conferimento della farmacia di Pontinia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1493 del 9 maggio 1960, con il quale veniva bandito un pubblico concorso per titoli, per il conferimento della farmacia di Pontinia;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento per il servizio farmaceutico approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Letti i processi verbali delle determinazioni adottate dalla Commissione giudicatrice del concorso;

Riconosciuta la regolarità degli atti;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso di cui alla premessa narrativa con il punteggio a fianco segnato:

1. Pelagalli Giuseppe . . . . . . punti 87 —
2. Nicolussi Ferruccio . . . . . . » 85,60
3. Coletta Armando . . . . » 83,20
4. Valacca Serafina . . . . . . » 82,80
5. Roccatani Livia . . . . . . » 82 —
6. Frascino Angelo . . . . . . » 80 —
7. Losardo Lucio . . . . » 61,90
8. Dabbeni Ottorino Federico . . . . . » 50,70

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura sede dell'Ufficio sanitario provinciale e del Comune interessato.

Latina, addì 11 gennaio 1961

Il medico provinciale: MELE

(418)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FROSINONE

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Frosinone

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 35163 del 30 luglio 1958, col quale è stato indetto il pubblico concorso per il conferimento delle condotte osteriche di Frosinone 2ª e 3ª condotta, Torrice e Vallemaio, vacanti al 30 novembre 1957;

Visto il decreto n. 2353 del 3 settembre 1960, con il quale sono state eliminate dal concorso la 2ª e 3ª condotta del comune di Frosinone;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice nominata con decreto n. 2352 del 3 settembre 1960;

Vista la graduatoria di merito del concorso formata dalla predetta Commissione;

Visto l'art. 55 del regolamento per i concorsi sanitari, approvati con regio 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso indicato in oggetto:

1. Pernaselci Pontinia	punti 49,081	su 100
2. Grassi Emilia	» 49,006	»
3. Tomassi Maria	» 48,120	»
4. Assalone Rosa	» 48,091	»
5. Pernaselci Linda	» 47,938	»
6. Renga Regina	» 47,591	»
7. Pulcinelli Pierina	» 47,211	»
8. Paganini Gabriella	» 46,287	»
9. Sarto Anna	» 46,284	»
10. Ferriani Novella	» 45,733	»
11. Moroni Nerina	» 45,715	»
12. Gabrielli Marisa	» 44,694	»
13. Riggi Teresa	» 44,004	»
14. Quacquarini Cecilia	» 43,828	»
15. Benni Fiorella	» 43,686	»
16. Simonelli Brigida	» 43,379	»
17. Mescia Vincenza	» 43,050	»
18. Ruggiero Giuseppina	» 42,988	»
19. Ranucci Nerina	» 42,139	»
20. De Santis Giselda	» 42,042	»
21. Simonelli Ginetta	» 41,486	»
22. Placidi Anna	» 41,482	»
23. Di Girolamo Paola	» 41,464	»
24. Gaggelli Giorgia	» 41,394	»
25. Araino Maria	» 40,952	»
26. Liberatore Giuseppina	» 40,521	»
27. Oddi Iolanda	» 40,436	»
28. Santini Adriana	» 40,205	»
29. Fagiolo Maria	» 40,000	»
30. Manganozzi Giovanna	» 38,520	»
31. Laici Franca	» 38,422	»
32. Remoli Francesca	» 38,224	»
33. Siliberti Anna	» 37,190	»
34. Svampa Rolanda	» 36,640	»
35. Grassi Addolorata	» 36,174	»
36. Gemini Enza	» 35.455	»
37. Giannetti Bianchina	» 35,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, a questo albo pretorio ed a quello dei Comuni interessati.

Frosinone, addì 16 gennaio 1961

Il medico provinciale: LONGO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per il conferimento delle condotte ostetriche di Torrice e Vallemaio, vacanti al 30 novembre 1957;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate dalle concorrenti classificatesi ai primi due posti della graduatoria;

Visto l'art. 55 del regolamento per i concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso indicato in premessa, per la sede a fianco di ciascuna indicata:

1) Pernaselci Pontinia: Torrice;
2) Grassi Emilia: Vallemaio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, a questo albo pretorio ed a quello dei comuni di Torrice e Vallemaio.

Frosinone, addì 15 gennaio 1961

Il medico provinciale: LONGO

(456)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BENEVENTO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Benevento

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 749 del 15 febbraio 1960, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Benevento;

Visto il proprio decreto n. 2364 del 12 settembre 1960, concernente l'ammissione degli aspiranti al concorso;

Visti i verbali concernenti le operazioni di concorso svolte dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto n. 2284 del 16 maggio 1960;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso in narrativa:

1. Santonastasi Francesco	punti 51,068
2. Caporaso Giovanni	» 50.978
3. Tomas Giulio	» 50,185
4. Lombardi Dionisio	» 49.882
5. Fusco Domenico	» 49,739
6. Suero Pasquale	» 49,029
7. Pelosi Giuseppe	» 48 270
8. Di Stasio Armando	» 47,608
9. Bucci Aldo	» 47,259
10. Striani Silvio	» 47,142
11. Di Luise Raffaele	» 46,925
12. Lamagna Giuseppe	» 45,062
13. Di Matteo Pasquale	» 44,282
14. Iadanza Angelo	» 43,075
15. Pepe Giovanni	» 42,175
16. Cristalli Francesco	» 41,806
17. Sardella Remo	» 41,036
18. Gubitosi Bartolomeo	» 40,000
19. Bibbò Leopoldo	» 39,701
20. Montella Luigi	» 37,975
21. Marsico Domenico	» 36,912
22. Di Rocco Luigi	» 36,085
23. Giampaolo Antonio	» 35,750

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e nei modi di legge.

Benevento, addì 10 gennaio 1961

Il medico provinciale capo: CHIGNOLI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 164 del 10 gennaio 1961, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Benevento, bandito con il decreto n. 749 del 15 febbraio 1960;

Viste le istanze dei candidati idonei nelle quali sono indicate, in ordine di preferenza, le sedi richieste;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge n. 296 del 23 marzo 1958, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei al concorso in narrativa, sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Santonastasi Francesco: condotta medico-chirurgica di Cusano Mutri;

2) Caporaso Giovanni: condotta medico-chirurgica di Campoli di Monte Taburno;

3) Tomas Giulio: condotta medico-chirurgica di Pontelandolfo;

4) Lombardi Dionisio: condotta medico-chirurgica di Paunarano;

5) Fusco Domenico: 1ª condotta medico-chirurgica di San Bartolomeo in Galdo;

6) Suero Pasquale: condotta medico-chirurgica di Foiano Valfortore.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e nei modi di legge.

Benevento, addì 11 gennaio 1961

Il medico provinciale capo: CHIGNOLI

(471)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PALERMO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Palermo

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 902 dell'8 febbraio 1960, con il quale venne bandito il concorso ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Palermo alla data del 30 novembre 1959;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso medesimo, nonchè la graduatoria dei concorrenti dalla stessa formulata;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso indicato in premessa:

1.	Di Bernardo Giovanni	punti 53,55
2.	Mercurio Giuseppe	» 49,43
3.	Chiarenza Giuseppe	» 49,19
4.	Caruso Antonino	» 48,50
5.	Romeo Giuseppe	» 48,49
6.	Renda Stanislao	» 48,06
7.	Valenti Giuseppe	» 46,41
8.	Di Bartolo Rosario	» 45,69
9.	Barchitta Gaetano	» 45,22
10.	Montalto Angelo	» 45,18
11.	Farruggia Gaetano	» 44,92
12.	Gissara Cesare	» 44,22
13.	Picciolo Giacomo	» 43,65
14.	Di Stefano Carlo	» 43,36
15.	Billone Carmelo	» 43,22
16.	Donato Pietro	» 43,18
17.	Ferruggia Antonino	punti 42,55
18.	Fichera Nunziato	» 42,37
19.	Manes Nicola	» 40,78
20.	D'Aura Sebastiano	» 40,50
21.	Trentacoste Nicolò	» 40,44
22.	Montesanti Francesco	» 39,37
23.	Puletto Giovanni	» 39,04
24.	Ferrari Giacinto Michele	» 36,50
25.	Maggio Salvatore	» 36,44
26.	Musitano Michele	» 35,86

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura dell'Ufficio del veterinario provinciale e dei Comuni interessati.

Palermo, addì 16 gennaio 1961.

Il veterinario provinciale: CARRA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 902 dell'8 febbraio 1960, col quale venne bandito il concorso ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Palermo alla data del 30 novembre 1959;

Visto il proprio decreto n. 293 del 16 gennaio 1961, col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso di cui sopra;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti veterinari sono dichiarati vincitori della condotta indicata a fianco di ciascuno di essi:

1) Di Bernardo Giovanni: Bagheria-Santa Flavia-Casteldaccia;

2) Mercurio Giuseppe: Pollina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura dell'Ufficio del veterinario provinciale e dei Comuni interessati.

Palermo, addì 16 gennaio 1961

Il veterinario provinciale: CARRA

(472)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MATERA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Matera al 30 novembre 1959.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 207 del 26 marzo 1960, con il quale è stato indetto pubblico concorso per i posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1959;

Ritenuto necessario provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Viste le proposte formulate dell'Ordine provinciale dei veterinari;

Visto l'art. 47 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1959, è costituita come segue:

Presidente:

Capano dott. Francesco, vice prefetto.

Componenti:

Antonucci dott. Federico, veterinario provinciale;

Paganini prof. Ugo, docente in patologia e clinica medica veterinaria;

Martini prof. Igino, docente in igiene e polizia veterinaria;

Turi dott. Antonio, veterinario condotto.

Segretario:

Angela dott. Plinio, direttore di sezione di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Matera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio veterinario provinciale.

Matera, addì 16 gennaio 1961

(467) *Il veterinario provinciale*: ANTONUCCI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena al 30 novembre 1959.

L'ISPETTORE GENERALE MEDICO DIRIGENTE

Visto il proprio decreto n. 857 del 21 marzo 1960, con il quale fu indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento dei posi di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1959;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni dell'Ordine provinciale dei medici e dei Comuni interessati;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitario addetto ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1959, è costituita come segue:

Presidente:

De Campora dott. Gennaro, vice prefetto.

Membri:

Vezzoso prof. Bartolomeo, ispettore generale medico;

Marcolongo prof. Ferdinando, direttore della clinica medica generale dell'Università di Siena;

Tosatti prof. Egidio, direttore della clinica chirurgica generale dell'Università di Siena;

Palazzuoli dott. Alberto, medico condotto di ruolo del comune di Siena.

Il dott. Vincenzo Pagano, direttore di sezione della prefettura di Siena, eserciterà le funzioni di segretario.

La Commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avrà la sua sede in Siena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Siena.

Siena, addì 18 gennaio 1961

(468) *L'ispettore generale medico dirigente*: VEZZOSO

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1959.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 15 dicembre 1959, n. 2193, con il quale è stato bandito pubblico concorso per i posti di medico condotto, vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1959;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni dell'Ordine dei medici e delle Amministrazioni comunali interessate;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in questione, è costituita come appresso:

Presidente:

Ferrante dott. Franz, vice prefetto.

Componenti:

Lania dott. Antonio, medico provinciale;

Atzeni Tedesco prof. Plinio, docente in patologia medica;

Spinelli dott. Antonino, primario chirurgo degli Ospedali riuniti di Reggio Calabria;

Agostino dott. Ettore, medico condotto.

Segretario:

Castagna dott. Trento, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Reggio Calabria, presso gli Ospedali riuniti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Reggio Calabria e di questo Ufficio.

Reggio Calabria, addì 13 gennaio 1961

(469) *Il medico provinciale dirigente*: LANIA

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TORINO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 370 in data 30 dicembre 1957, con il quale venne indetto il concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino;

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice nonchè i verbali delle singole sedute;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino:

1. Dessimone Maria . . . . punti 51.879
2. Monti Rosa . . . . » 51.405
3. Perini Elena . . . . » 50.513
4. Lomagno Anna . . . . » 50.368
5. Crespi Giuseppina . . . . . . » 50.304
6. Bruno Cristina . . . . » 50.203
7. Mussano Giovannina . . . . . . » 50.168
8. Viglianco Rita . . . . » 50.062
9. Guglielmetto Mugion Anna . . . . » 50.027
10. Marchetto Adriana . . . . » 50.025

11. Guerrini Iliana . . . . punti 49,791
12. Sacchero Rosa . . . . » 49,775
13. Pancotto Maria . . . . » 49,654
14. Racca Clara . . . . » 49,550
15. Parola Vincenza . . . . » 49,490
16. Sconfienza Rita . . . . » 49,470
17. Pizzingrilli Anna Maria . . . . . » 49,406
18. Remogna Domenica . . . . . . » 49,390
19. Martini Maria . . . . » 49,092
20. Merlo Maria . . . . » 49,069
21. Quartiani Maria . . . . » 48,890
22. Negro Teresa . . . . » 48,861
23. Vittore Gemma . . . . » 48,813
24. Viarengo Dina . . . . » 48,714
25. Porta Margherita . . . . » 48,666
26. Carretti Yvonne . . . . » 48,660
27. Medvescek Zora . . . . » 48,545
28. Mossini Albertina . . . . » 48,463
29. Tozzi Maria Pia . . . . » 48,297
30. Merlo Irene . . . . » 48,275
31. Cugini Oliva . . . . » 48,242
32. Rostagno Maria Rosa . . . . . . » 47,978
33. Tibaldi Giulia . . . . » 47,844
34. Cantamessa Rosina . . . . . . » 47,843
35. Musso Maria Caterina . . . . . . » 47,738
36. Burdese Teresa . . . . » 47,655
37. Graglia Leonilde . . . . » 47,325
38. Mattioni Marcella . . . . » 47,249
39. Bertola Mafalda . . . . » 47,234
40. Dezzutto Palmina . . . . » 47,135
41. Vittore Pierina . . . . » 47,125
42. Fantino Rosa . . . . » 47,105
43. Canestrini Adele . . . . » 47,012
44. Colombara Carla Nadia . . . . . » 47 —
45. Cerato Rosa . . . . » 46,964
46. Petrini Lea . . . . » 46,755
47. Suzzi Pasquina . . . . » 46,593
48. Leanza Vincenza . . . . » 46,585
49. Oliveti Jolanda . . . . » 46,488
50. Ciocca Maddalena . . . . » 46,486
51. Orbassano Annita . . . . » 46,331
52. Garoppo Marinella . . . . » 46,250
53. Camoirano Maria . . . . » 46,181
54. Migliaccio Giovanna . . . . . . » 46,152
55. Cottura Elvira . . . . » 46,144
56. Centini Luciana . . . . » 46 —
57. Vernetti Mansin Secondina . . . . » 45,675
58. Sacchero Teresa . . . . » 45,541
59. Conti Anna Maria . . . . » 45,408
60. Cauda Anna . . . . » 45,322
61. Garetto Liliana . . . . » 45,152
62. Torchio Lidia . . . . » 45 —
63. Marchisio Margherita . . . . . . » 44,931
64. Ronza Maria Maddalena . . . . . » 44,861
65. Aseglio Gianinet Anna Maria . . . » 44,746
66. Arcelli Lina . . . . » 44,406
67. Busso Alfreda . . . . » 44,377
68. Conte Maria Anna . . . . » 43,906
69. Bonasi Carla . . . . » 43,634
70. Pichetto Adelina . . . . » 43,632
71. Cuccolo Vera . . . . » 43,240
72. Genovesio Giuseppina . . . . . . punti 43,170
73. Dardana Angela . . . . » 43,077
74. Granci Clelia . . . . » 42,036
75. Luci Maria Rosa . . . . » 41,675
76. Avignone Druetto Florinda . . . . . » 41,599
77. Squillari Adriana . . . . » 41,240
78. Bertino Rosalba . . . . » 41,212
79. Aimone-Secat Giulia . . . . . . » 40,831
80. Macciò Neveltilde . . . . » 40,023
81. Vacondio Anna Teresa . . . . . . » 40,011
82. Benedicti Rita . . . . » 38,870
83. Chiarion Albertina . . . . » 37,250

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Torino, addì 5 gennaio 1961

Il medico provinciale: COTTA RAMUSINO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 9205 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1957;

Viste le domande delle singole concorrenti nonchè l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici delle condotte indicate a fianco di ciascuna di esse:

1) Dessimone Maria: Vigone;
2) Monti Rosa: Alpignano-Caselette;
3) Perini Elena: San Germano Chisone-Porte-Pramollo-Villar Perosa;
4) Lomagno Anna: San Giorgio Canavese-Cuceglio-Lusiglìè-Montalenghe;
5) Crespi Giuseppina: San Maurizio Canavese;
6) Bruno Cristina: Vinovo;
7) Mussano Giovannina: Caravino-Cossano Canavese;
8) Viglianco Rita: Mathi-Grosso Canavese;
9) Guglielmetto Mugion Anna: Corio;
10) Marchetto Adriana: Barbania-Front Canavese-Vauda Canavese;
11) Guerrini Iliana: Bardonecchia;
12) Sacchero Rosa: Virle-Osasio;
13) Pancotto Maria: Fenestrelle-Usseaux.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Torino, addì 5 gennaio 1961

Il medico provinciale: COTTA RAMUSINO

(415)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.